REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

dott. Gianmichele Marcelli **Presidente**

dott. Pier Giorgio Palestini **Consigliere relatore**

avv. Rodolfo Giungi **Giudice ausiliario**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1770 degli affari civili contenziosi per l'anno 2016, vertente

tra

: ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso come in atti;

-parte appellante

e

- Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, in persona del Ministro in carica;

-parte appellata contumace

con l'intervento del

-Procuratore Generale in sede;

Oggetto: : *impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702-ter, sesto comma, cod. proc. civ. in materia di protezione internazionale*.

Conclusioni delle parti: *come da verbale di precisazione delle conclusioni in atti.*

Firmato Da: CINGOLANI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f689f - Firmato Da: PALESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1180b2 - Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9990a

Sentenza n. 723/2017 pubbl. il 10/05/2017
RG n. 1770/2016
Repert. n. 702/2017 del 10/05/2017

Motivi della decisione

1.L'appellante, con citazione ritualmente notificata al ministero dell'interno, depositata in cancelleria il 19.9. 2016, ha proposto appello avverso l'ordinanza 1° luglio 2016 del Tribunale di Ancona, resa a norma dell'art. 702-ter, sesto comma, cod. proc. civ.; ordinanza che, comunicata dalla cancelleria via P.E.C. il giorno 12.7.2016 (come dedotto in citazione) aveva respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona che, a sua volta, aveva respinto l'istanza di protezione internazionale.

2.L'appello è tardivo.

Questa Corte ritiene infatti che, per le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in grado di appello, con decorrenza 1° ottobre 2015, l'appello debba essere proposto in forma di ricorso, da depositare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della ordinanza del Tribunale; e ciò in applicazione diretta della disposizione del comma 9, parte seconda, dell'articolo 19, del D.Lgs. 150/2011, nel testo vigente ratione temporis, modificato dall'art. 27, comma 1, lettera *f)* del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui dispone che "…*In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso"*.

3.Infatti, a norma dell'art. 3 del Decreto legislativo 11 settembre 2011 n. 150, alle controversie disciplinate dal capo III del citato D.Lgs. (controversie regolate dal rito sommario di cognizione) non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702-ter cod. proc. civ., mentre trova applicazione l'art. 702-quater cod. proc. civ., secondo cui l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 cod. civ. se non è appellata entro 30 giorni dalla sua notificazione o comunicazione; termine chiaramente perentorio stante il richiamo al passaggio in giudicato e, dunque, all'effetto della tardiva impugnazione, tale da rendere definitiva la statuizione e la esecutività dell'ordinanza decisoria del Tribunale.

Firmato Da: CINGOLANI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f689f - Firmato Da: PALESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1180b2 - Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9990a

4.Sul punto questa Corte, con giurisprudenza costante, ritiene non più pertinente al nuovo modello procedimentale instaurato con la citata novella legislativa, l'orientamento risalente della giurisprudenza di legittimità, fermo nel ritenere (per le cause d'appello introdotte prima del primo ottobre 2015) rituale la forma della citazione per l'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale, a norma dell'art. 702-quater cod. proc. civ.; a tal proposito la Suprema Corte (sentenza n. 26326 del 15 dicembre 2014) aveva ribadito che "*L'appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata*".

5.Se si considera che il Decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 è stato emanato in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; se a ciò si aggiunge che per ciascun grado di giudizio è fissato dalla legge statale il termine semestrale della decisione, si deve ritenere che la espressa previsione della forma del ricorso per l'atto di appello sia stata ritenuta dal Legislatore della novella più adeguata al conseguimento della definizione accelerata di questo tipo di controversie, incidenti su diritti personalissimi tutelati anche da norme internazionali.

6.Nella fattispecie in esame, applicato il principio di conservazione degli atti processuali (avendo la citazione notificata, una volta depositata in cancelleria, raggiunto lo stesso effetto del ricorso), riscontrato il superamento del termine perentorio di giorni trenta tra la notificazione della ordinanza del Tribunale al difensore del ricorrente e la data del deposito in cancelleria dell'atto introduttivo dell'appello, va dichiarata la tardività del gravame con conseguente inammissibilità della impugnazione.

Firmato Da: CINGOLANI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f689f - Firmato Da: PALESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1180b2 - Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9990a

7.Tale declaratoria di inammissibilità dell'appello non è, tuttavia, motivo di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine forense di Ancona) dovendosi ritenere inapplicabile al processo civile la disposizione specifica prevista dall'art. 106, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 (secondo cui "*Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili*"), trattandosi di disposizione prevista unicamente per il processo penale, siccome inserita non già nel Titolo Primo (della parte Terza) contenente disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato ma nel titolo Secondo, contenente "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale".

8.Stante la natura essenzialmente processuale di questa pronuncia, maturata in conseguenza di una modifica normativa e stante la novità della questione giuridica trattata, atteso il permanente contrasto di interpretazione registrato nella giurisprudenza di merito non ancora risolto, allo stato degli atti, dalla giurisprudenza di legittimità, si ravvisano i presupposti a norma dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per la integrale compensazione delle spese del grado.

PQM

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

1-dichiara inammissibile l'appello;

2-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Ancona , nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2017.

IL PRESIDENTE

Dr. Gianmichele Marcelli

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dr. Pier Giorgio Palestini

Firmato Da: CINGOLANI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f689f - Firmato Da: PALESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1180b2 - Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1990a